



Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica

A.S. 733

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	733
Titolo:	Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica 1 agosto 2018: Presentato al Senato
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	9
Commissione competente :	Commissione parlamentare per le questioni regionali
Sede:	consultiva

Contenuto

Il disegno di legge **S. 733**, che è stato adottato come testo base dalla 12^a Commissione e a cui sono stati abbinati i disegni di legge S. 122 (De Poli) e S. 176 (Rizzotti) vertenti sulla stessa materia, si compone di 9 articoli,

L'articolo 1 chiarisce che esso ha per oggetto l'utilizzo a fini di studio e di ricerca scientifica del corpo umano e dei tessuti di persone delle quali sia stata accertata la morte nelle forme di legge e che abbiano espresso in vita il loro consenso con le modalità individuate dallo stesso provvedimento in esame.

L'articolo 2 incarica il ministro della salute di promuovere, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza della possibilità di manifestare il consenso per la donazione del proprio corpo *post mortem*. Le regioni e le aziende sanitarie locali sono chiamate ad adottare iniziative per informare dei contenuti della legge i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private e i cittadini.

L'articolo 3 disciplina la manifestazione del consenso alla donazione del proprio corpo *post mortem*, prevedendo che questa avvenga mediante una dichiarazione redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle stesse forme da entrambi i genitori. È previsto inoltre l'utilizzo di una banca dati nazionale, il cosiddetto sistema informativo dei trapianti, costituito nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale dall'articolo 7, comma 2, della citata legge sulla donazione di organi (n. 91 del 1999). Una copia della dichiarazione di consenso dei donatori deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio, da individuarsi ai sensi dell'articolo 4. I centri devono a loro volta comunicare la dichiarazione all'ufficio di stato civile del comune di residenza della persona. I comuni sono quindi chiamati a tenere, presso gli uffici di stato civile, appositi elenchi speciali dei donatori del corpo.

L'articolo 4 stabilisce che il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, individui le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme oggetto di donazione.

L'articolo 5 disciplina i termini della restituzione della salma, prevedendo che i centri di riferimento che hanno ricevuto in consegna la salma debbano restituirla alla famiglia, in condizioni dignitose, entro due anni dalla data della consegna. Le spese per il trasporto della salma dal decesso fino alla restituzione, quelle relative alla tumulazione o all'eventuale cremazione sono a carico – entro il limite massimo stabilito dall'articolo 8 – delle istituzioni in cui hanno sede i centri di riferimento che hanno utilizzato la salma.

L'articolo 6 stabilisce che l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* non può avere fini di lucro e che eventuali donazioni di denaro effettuate da privati per essere destinate a fini di studio e di ricerca scientifica mediante l'uso di salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento.

L'articolo 7 prevede che il ministro della salute adotti un regolamento di attuazione della legge per stabilire le modalità e i tempi per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l'utilizzo e la restituzione della salma; i tempi non devono comunque essere superiori a due anni. Il regolamento deve prevedere che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione;

deve indicare le cause di esclusione dell'utilizzo di salme ai fini di ricerca; e deve individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa fissato dalla legge. Il regolamento è adottato, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 8 individua la copertura finanziaria.

L'articolo 9 abroga la disposizione vigente in materia (l'articolo 32 del regio decreto n. 1592 del 1933).

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento appare riconducibile, in primo luogo, alla materia "**ordinamento civile**" di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l).

Si può ritenere infatti che attengano a tale materia le disposizioni per le quali assume rilievo il valore del rispetto della dignità umana. Si richiamano in particolare quelle concernenti la necessità del consenso (articolo 3), l'obbligo di restituzione, in condizione dignitose, della salma alla famiglia entro due anni (articolo 5), il divieto di ricerca sui corpi a fini di lucro (articolo 6).

Per altre disposizioni il provvedimento risulta invece riconducibile alle materie di legislazione concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, "**tutela della salute**" e "**ricerca scientifica e tecnologica**".

Si richiamano, a tale riguardo, le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'acquisizione e della conservazione delle manifestazioni di consenso all'utilizzo del proprio corpo *post mortem* (art. 3) e quelle concernenti l'individuazione di centri autorizzati alla conservazione e all'utilizzazione delle salme (art. 4).

Alla luce di questo intreccio di competenze emerge la necessità, in coerenza con la giurisprudenza della Corte costituzionale, di prevedere forme di adeguato coinvolgimento delle regioni in attuazione del principio di leale collaborazione e in particolare attraverso il sistema delle Conferenze (si vedano ad esempio le sentenze n. 31 del 2006 e n. 114 del 2009). A tale riguardo, il provvedimento prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'individuazione dei centri di riferimento (all'articolo 4) e ai fini dell'adozione del regolamento di attuazione (ai sensi dell'articolo 7).

Si segnala infine che nel parere reso sul provvedimento di analogo contenuto esaminato in sede legislativa dalla XII Commissione Affari sociali della Camera nella XVII Legislatura (A.C. 100), nel parere reso nella seduta dell'8 gennaio 2014, la Commissione parlamentare per gli affari regionali aveva segnalato, con una condizione, l'opportunità di precisare quali fossero le istituzioni a cui carico sono rimessi gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso alla sua restituzione ovvero alla tumulazione o alla cremazione (in particolare si chiedeva di chiarire se si trattasse delle regioni o dei comuni). *Tale esigenza si pone anche con riferimento all'articolo 5, comma 2, del provvedimento in esame.*

Senato: Nota breve n. 55

Camera: Nota Questioni regionali n. 11

5 marzo 2019

Senato Servizio Studi del Senato
Ufficio ricerche sulle questioni regionali e delle autonomie locali

Studi1@senato.it - 066706-2451

 SR_Studi

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione